



REPERTORIO N. 67632

RACCOLTA N. 28613

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di aprile
12 aprile 2012

In Feltre, nel mio studio in Viale Monte Grappa n. 16/b,
davanti a me dr. Maurizio Malvagna, notaio in Feltre, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

SONO PRESENTI

- Mondin Sergio nato a Quero il 23 dicembre 1948, residente in Quero, Via Campagna Sud n. 6/A, codice fiscale MND SRG 48T23 H124Y;
 - Cossalter Dino, nato a Feltre il 3 agosto 1956, residente in Feltre, frazione Canal n. 7, codice fiscale CSS DNI 56M03 D530A;
 - Gorza Lionello, nato a Sovramonte il 15 dicembre 1957, residente in Pedavena, Via Croce d'Aune n. 30, codice fiscale GRZ LLL 57T15 I673K;
 - Castellaz Nicola nato a Feltre il 29 agosto 1975, residente in Alleghe, Via Pradel n. 9/b, codice fiscale CST NCL 75M2 D530T;
 - Zagarola Gabriele nato a Roma l'8 giugno 1969, residente in Feltre, Via Mario Luciani n. 4/D, codice fiscale ZGR GRL 69H08 H501M;
 - Segato Francesco nato a Padova il 21 maggio 1965, residente in Mel, Via Tiago n. 90, codice fiscale SGT FNC 65E21 G224I.
- Dell'identità personale di detti comparenti, cittadini italiani, io Notaio sono certo.

Articolo 1 - Costituzione del Consorzio

Con quest'atto i signori Mondin Sergio, Cossalter Dino, Gorza Lionello, Castellaz Nicola, Zagarola Gabriele e Segato Francesco costituiscono un'associazione denominata "CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI" al fine di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio della "Valbelluna" attraverso attività che mirino alla valorizzazione delle differenti risorse turistiche e locali della Valbelluna e territori limitrofi.

Articolo 2 - Oggetto

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone, nell'interesse generale, di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio della Valbelluna e territori limitrofi attraverso attività che mirino alla valorizzazione delle differenti risorse turistiche e locali.

La finalità principale del Consorzio è lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile nel territorio della Valbelluna e nei territori limitrofi.

Il Consorzio pertanto potrà in essere, a tali fini, attività ed iniziative, dirette ed indirette, volte a promuovere e organizzare l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non

Reg.to a Feltre
Il 17 aprile 2012
Al N. 708
Serie 1T
Esatte € 168,00



m) - la promozione e la gestione di impianti, strutture e servizi di interesse turistico ed informativo, anche in collaborazione con terzi, enti pubblici o privati.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o anche solo utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà altresì prestare fidejussioni, avalli, garanzie, comprese quelle reali o ipotecarie anche in favore di terzi.

Potrà altresì, per il raggiungimento degli scopi sociali, svolgere attività complementari a quelle statutarie, purché conformi alla normativa vigente in materia.

Articolo 3 - Sede

La sede del Consorzio è in Feltre, Piazza Trento Trieste n. 9.

Articolo 4 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque).

Articolo 5 - Requisiti dei consorziati

Possono essere soci del Consorzio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della Legge Regionale del Veneto n. 33 del 4 novembre 2002, tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico della "Valbelluna" e territori limitrofi.

In particolare possono essere soci del consorzio enti pubblici e territoriali, le associazioni imprenditoriali, i soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o particolari, che operino in continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico e ricettivo.

I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 6 - Fondo Consortile

Il patrimonio iniziale è costituito dalle quote associative che, fino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo sono fissate in Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna. Vengono quindi sottoscritte da ciascun consorziato presente sei quote associative di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna e pertanto il fondo consortile iniziale ammonta ad Euro 600,00 (seicento virgola zero zero).

Articolo 7 - Amministrazione e rappresentanza

E' nominato un Consiglio Direttivo provvisorio composto da 6 (sei) membri che dura in carica fino alla prossima assemblea dei consorziati.

Il Consiglio Direttivo è composto dai signori:

- Gorza Lionello - Presidente;
- Castellaz Nicola - Vice Presidente;
- Mondin Sergio, Cossalter Dino, Zagarola Gabriele e Segato Francesco - Consiglieri.

Al Presidente del Consiglio Direttivo signor Gorza Lionello spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.



STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita un'associazione denominata "CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI".

Il Consorzio opera negli ambiti di quanto previsto dall'articolo 7 della legge Regionale del Veneto n. 33 del 4 novembre 2002.

Articolo 2 - Sede

Il Consorzio ha sede in Feltre, Piazza Trento Trieste n. 9. Potranno essere altrove istituite sedi secondarie, succursali, agenzie operative e rappresentanze in Italia ed all'Estero nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 3 - Durata

La durata del Consorzio è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei consorziati.


Articolo 4 - Oggetto

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone, nell'interesse generale, di promuovere lo sviluppo del turismo nel territorio della "Valbelluna" e territori limitrofi attraverso attività che mirino alla valorizzazione delle differenti risorse turistiche e locali.

La finalità principale del Consorzio è lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile nel territorio della Valbelluna e nei territori limitrofi.

Il Consorzio pertanto potrà in essere, a tali fini, attività ed iniziative, dirette ed indirette, volte a promuovere e organizzare l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività:

- a) - la programmazione e la gestione dei processi di sviluppo dell'economia locale, collegata alla filiera del turismo e caratterizzata dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazione turistica, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale;
- b) - la progettazione e la gestione di piani di marketing territoriale per la strutturazione del prodotto turistico e dei relativi servizi, compresi l'attuazione di idonei piani di comunicazione, nonché l'individuazione o l'ottimizzazione delle azioni commerciali nel mercato Italiano ed internazionale;
- c) - la realizzazione di interventi promozionali mediante l'attuazione di adeguati programmi operativi, la produzione e la diffusione di materiale pubblicitario nelle sue varie forme, l'edizione e la diffusione di libri e periodici, la partecipazione ad iniziative promozionali collettive, mostre, fiere sia in Italia che all'Estero, al fine di sostenere la commercializzazione del prodotto turistico e la valorizzazione del territorio, delle strutture ricettive e di tutte le attività coinvolte nella filiera turistica nella zona di interesse;
- d) - l'organizzazione e la promozione di iniziative ed eventi



tendenti a valorizzare le località nelle loro componenti sociali, culturali, turistiche ed economiche, artigianali e agroalimentari;

e) - la programmazione e l'attuazione di interventi intersettoriali ed infrastrutturali per la qualificazione dell'offerta turistica, la riqualificazione delle imprese turistiche e di tutte le attività coinvolte nella filiera turistica, la riqualificazione urbana e territoriale, allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi anche mediante procedure di certificazione;

f) - l'attuazione di interventi a favore della formazione e dell'innovazione tecnologica delle imprese turistiche e di tutte le attività coinvolte nella filiera turistica, compresi gli uffici di informazione ed accoglienza turistica.

Questi interventi potranno essere realizzati in collaborazione con enti pubblici e privati, anche avvalendosi di contributi pubblici;

g) - la creazione, l'organizzazione e la gestione di servizi connessi al turismo;

h) - la predisposizione e l'attuazione di programmi di commercializzazione e promozione di prodotti del territorio;

i) - lo sviluppo della cultura turistica, nonché la diffusione, applicazione ed utilizzo delle nuove tecnologie, l'applicazione ed utilizzo delle nuove tecniche dell'economia aziendale e turistica;

l) - la partecipazione e la collaborazione alle iniziative volte a promuovere l'immagine del territorio, ciò nella primaria salvaguardia dell'interesse collettivo a sostegno del prodotto turistico;

m) - la promozione e la gestione di impianti, strutture e servizi di interesse turistico ed informativo, anche in collaborazione con terzi, enti pubblici o privati.


Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o anche solo utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà altresì prestare fidejussioni, avalli, garanzie, comprese quelle reali o ipotecarie anche in favore di terzi.

Potrà altresì, per il raggiungimento degli scopi sociali, svolgere attività complementari a quelle statutarie, purchè conformi alla normativa vigente in materia.

Articolo 5 - Requisiti dei consorziati

Possono essere soci del consorzio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 della Legge Regionale del Veneto n. 33 del 4 novembre 2002, tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo del settore turistico della Valbelluna e territori limitrofi.

In particolare possono essere soci del consorzio enti pubblici e territoriali, le associazioni imprenditoriali, i soggetti giuridici privati portatori di interessi generali e/o partico-



lari, che operino in continuità, anche se non esclusivamente, nel settore turistico e ricettivo.

Ciascun consorziato non può detenere una quota consortile superiore al 20% (venti per cento) del totale e la sommatoria delle quote consortili detenute da enti pubblici deve essere inferiore alla metà delle quote.

I soggetti privati che svolgono attività d'impresa devono risultare in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Non possono essere ammessi soggetti imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in atto, inabilitati o interdetti.

Articolo 6 - Diritti ed obblighi dei consorziati

I consorziati hanno tutti i diritti previsti dal presente statuto e dai regolamenti attuativi o integrativi dello stesso.

Essi sono obbligati alla scrupolosa osservanza delle norme dello Statuto, dei regolamenti interni, degli atti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio.

Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, dei legali rappresentanti e l'insorgenza di cause di esclusione ai sensi dell'articolo 9 (nove) del presente statuto.

Articolo 7 - Procedura di ammissione di nuovi consorziati

I soggetti che, avendo i requisiti di cui all'articolo 5 (cinque), intendano entrare a far parte del Consorzio, devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e di accoglierli integralmente senza eccezione alcuna.

La procedura relativa alla presentazione della domanda di ammissione è demandata al regolamento interno.

L'ammissione di nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Gli eventuali rigetti delle domande di ammissione dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'assemblea dei consorziati nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

I nuovi consorziati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione saranno tenuti a versare la quota di ammissione di cui all'articolo 10 (dieci).

Il mancato versamento della quota di ammissione comporterà l'immediata esclusione ed il socio non verrà iscritto nel registro dei soci del Consorzio.

Si riconoscono i seguenti tipi di consorziati:

- a) - consorziati ordinari;
- b) - consorziati sostenitori.

Sono consorziati ordinari:

gli imprenditori in forma singola o associata, le società, le società agricole, i soggetti privati interessati alla filiera del turismo.



Sono consorzianti sostenitori senza diritto di voto, gli enti pubblici e pubblici territoriali, le proloco, le associazioni di categoria, le associazioni senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.

Articolo 8 - Diritti ed obblighi del consorziato

La qualifica di socio ordinario, comporta il diritto di voto in assemblea.

Tra i consorzianti ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto consortile ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita consortile.

Tutti i consorzianti ordinari godono del diritto all'elettorato attivo e passivo, si impegnano al raggiungimento degli scopi statutari, possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente fissati dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea.

Il Consorzio può, assumere lavoratori dipendenti o assimilati, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri consorzianti.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei consorzianti.

Articolo 9 - Perdita della qualifica di consorziato

La qualità di consorziato si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.

Articolo 10 - Decesso

In caso di morte del consorziato, la sua quota non si trasmette agli eredi.

In ogni caso la quota del socio defunto non potrà essere rimborsata, non avendo i consorzianti diritto al rimborso della quota versata.

Articolo 11 - Recesso

Ogni consorziato può recedere dal Consorzio mediante comunicazione scritta che deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo.


Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento ma diventa efficace soltanto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso ove pervenga almeno tre mesi prima del suo termine, in caso contrario ha efficacia dalla chiusura dell'esercizio successivo.

La comunicazione di recesso non libera il consorziato dall'obbligo di pagare la quota relativa all'esercizio sociale nel quale diventa efficace il recesso.

Il consorziato receduto resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il consorzio fino al momento in cui il recesso diventa efficace.

Il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'assemblea dei consorzianti durante la prima convocazione successiva al ricevimento della comunicazione di recesso.

In caso di recesso il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimen-



to ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

Articolo 12 - Esclusione del consorziato

Il consorziato può essere escluso:

- qualora abbia perduto anche uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 5 (cinque);
- qualora sia inadempiente nei confronti del Consorzio con riferimento a tutti gli obblighi nei confronti del Consorzio ovvero agli obblighi assunti dal Consorzio per suo conto, alla luce del presente statuto;
- in caso di mancato rispetto di una qualsiasi norma del presente statuto o del regolamento interno o di qualunque deliberazione adottata dagli organi del Consorzio;
- qualora non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o, in qualunque modo, possa ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio.

Le proposte di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo il quale delibera con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni di esclusione sono notificate a cura del Presidente ai soggetti interessati, e sono soggette ad impugnazione davanti all'assemblea dei consorziati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica.

La delibera di esclusione non libera il consorziato dall'obbligo di pagamento della quota relativa all'esercizio sociale in corso al momento della delibera di esclusione.

Il consorziato escluso resta in ogni caso responsabile per gli impegni assunti verso il Consorzio fino alla comunicazione della delibera di esclusione.

In caso di esclusione, il consorziato non ha diritto ad alcun rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento o conferimento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.

Articolo 13 - Patrimonio

Il fondo consortile è costituito:


- a) - dalle quote di ammissione al Consorzio versate dai fondatori e dai consorziati;
- b) - dai beni acquistati dal Consorzio, dai beni conferiti, dagli altri versamenti effettuati dai consorziati a fondo perduto o contributo volontario.

La quota consortile del consorziato deceduto, receduto o escluso rimarrà acquisita al fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente fra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

All'atto di recesso o esclusione il consorziato non può richiedere la divisione del fondo consortile.

Le entrate del Consorzio sono:

- a) - le quote ed i contributi dei consorziati;
- b) - le eredità, le donazioni e i legati;
- c) - i proventi patrimoniali;
- d) - i contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche e/o private, anche fina-



- lizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) - da contributi dell'unione europea e di organizzazioni internazionali;
 - f) - da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) - da proventi derivanti dalle cessioni di beni o servizi ai consorziati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e turistica, consentite dalla normativa vigente, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) - da erogazioni liberali dei consorziati e dei terzi;
 - i) - da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - l) - da altre entrate compatibili con le finalità del Consorzio.

Articolo 14 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) - l'assemblea dei consorziati;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Comitato esecutivo, ove costituito;
- d) - il Presidente, il Vicepresidente o i Vicepresidenti;
- e) - il Collegio dei Revisori, ove nominato.

Articolo 15 - Assemblea dei consorziati

L'assemblea dei consorziati rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non presenti o dissenzienti.

Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da altro consorziato mediante delega scritta.

Nessun consorziato può ricevere più di cinque deleghe.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, fax, mail, sms spediti al consorzio almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione.


L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della convocazione (con l'eventuale indicazione della seconda convocazione in un giorno diverso) nonché l'elenco della materie all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

Essa è altresì convocata:

- su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo;
- su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato esecutivo, ove costituito;
- su richiesta del Collegio dei Revisori ove costituito;
- su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili.

Essa delibera con il voto favorevole di tanti consorziati, in



regola con il pagamento dei contributi annuali, che rappresentino almeno la metà più una delle quote consortili presenti, ad eccezione delle materie per le quali il presente statuto dispone diversamente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria relative alle materie di cui alle lettere a), b), c) e d) di cui all'articolo 16 (sedici) sono prese con il voto favorevole dei consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote consortili presenti in regola con il pagamento dei contributi annuali.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, con le stesse modalità sopra individuate per la convocazione dell'assemblea ordinaria, su delibera del Consiglio Direttivo, per pronunciarsi sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su un qualsiasi argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla normativa vigente.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dei presenti in regola con il pagamento dei contributi annuali.

Le maggioranze tutte, di cui sopra, si determinano con riferimento alle quote possedute da ciascun consorziato al momento della votazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consorzio, il quale nomina un segretario affinché raccolga le deliberazioni e provveda alle incombenze del caso.

L'assemblea è validamente costituita anche senza formale convocazione se sono presenti tutti i consorziati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.


Articolo 16 - Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea dei consorziati le delibere nell'ambito delle seguenti materie:

- a) - approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del piano delle attività e delle linee guida del Consorzio;
- b) - nomina e revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) - determinazione dell'eventuale emolumento del Consiglio Direttivo nel suo insieme e la quota di competenza del comitato esecutivo, se costituito;
- d) - nomina e revoca dei componenti il Collegio dei Revisori e determinazione del loro compenso, se istituito;
- e) - approvazione dei regolamenti interni;
- f) - impugnazione delle delibere del Consiglio Direttivo di rifiuto di nuovi consorziati o di esclusione di consorziati;
- g) - modifiche del presente statuto;
- h) - scioglimento del Consorzio, nomina dei liquidatori, ed ogni decisione conseguente alla procedura di liquidazione ed alla destinazione delle eventuali somme residue presenti nel fondo consortile.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 (cinque)



ad un massimo di 20 (venti) componenti.

Il Presidente del Consorzio è membro del Consiglio Direttivo, che presiede e deve essere computato ai fini della composizione minima e massima del Consiglio stesso.

Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio Direttivo sono eletti con delibera dell'assemblea.

Articolo 18 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è titolare dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio con la sola esclusione di quelli che la legge o il presente statuto demandano all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno il Comitato Esecutivo di cui all'articolo 20 (venti).

Sono, a titolo esemplificativo, attribuzioni proprie del Consiglio Direttivo:

- a) - redigere i bilanci preventivo e consuntivo ed il piano della attività;
- b) - deliberare il riparto degli emolumenti al proprio interno e per i singoli componenti il Comitato Esecutivo, se costituito;
- c) - deliberare sulle domande di ammissione a socio e sulle proposte di esclusione;
- d) - nominare e revocare il Direttore di cui all'articolo 23 (ventitre), determinandone il compenso;
- e) - redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea;
- f) - nominare e revocare, nel rispetto del bilancio preventivo approvato dall'assemblea, comitati tecnici composti anche da soggetti non appartenenti al Consorzio, che siano d'ausilio alla gestione tecnica in particolari aspetti dell'attività ordinaria del Consorzio;
- g) - provvedere a tutti gli atti ed alla conclusione dei contratti inerenti l'attività del Consorzio;
- h) - assumere e licenziare il personale dipendente stabilendone retribuzioni e mansioni;
- i) - nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi che vedano parte in causa il Consorzio;
- l) - deliberare l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
- m) - provvedere alla gestione del fondo consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili, che non siano riservate ad altri organi.

Articolo 19 - Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, a mezzo fax, lettera raccomandata, posta elettronica, sms con tre giorni di preavviso ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero su richiesta di almeno un consigliere.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioran-



za dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza, videoconferenza, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nello stesso luogo;
- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della riunione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le delibere devono essere trascritte in apposito libro delle riunioni.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro esercizi finanziari ed i suoi membri scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Articolo 20 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, che può essere costituito ai sensi dell'articolo 18 (diciotto) si compone di membri del Consiglio Direttivo in numero da 4 (quattro) a 8 (otto).

Esso necessariamente comprende il Presidente del Consorzio, che presiede il Comitato e deve essere computato nella composizione minima e massima del comitato stesso.


Al Comitato Esecutivo può essere conferita dal Consiglio Direttivo la gestione ordinaria del Consorzio, in tutto o in parte, così come possono essere attribuiti a tale organo altri poteri propri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza dei suoi membri e dovranno essere comunicate al Consiglio Direttivo tramite il Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 21 - Presidente del Consorzio

La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consorzio il quale presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato esecutivo, ove costituito.

Al Presidente compete l'attuazione delle voci del bilancio preventivo approvato dall'assemblea e l'esercizio di ogni altro potere allo stesso delegato dal Consiglio Direttivo, ovvero previsto da un apposito regolamento interno.



Articolo 22 - Vice presidente

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in tutte le sue funzioni su richiesta di quest'ultimo, oppure in caso di impedimento del Presidente stesso.

In ipotesi di nomina di pluralità di Vice Presidenti il Consiglio Direttivo dovrà individuare opportuni criteri di coordinamento fra gli stessi.

Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti potranno di volta in volta essere delegati particolari poteri dai competenti organi del Consorzio.

Articolo 23 - Direttore

La nomina del Direttore è facoltativa.

Il Direttore è nominato e revocato del Consiglio Direttivo che ne determina la durata in carica, le competenze e la retribuzione.

Egli ha il compito di dirigere e coordinare, con l'obbligo di riferire al Presidente, l'attività operativa del Consorzio; spetta al Direttore la funzione di Segretario dell'assemblea.

Il Direttore è responsabile dell'attuazione delle delibere dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ove costituito, coadiuva il Presidente e, se richiesto, partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli altri Organi Collegiali del Consorzio.

Articolo 24 - Personale del Consorzio e struttura organizzativa

L'assunzione del personale, da effettuarsi in regime di diritto privato, è deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ambito della struttura approvata dall'Assemblea, secondo criteri di competenza tecnica, flessibilità operativa ed economicità, in rapporto alle risorse da gestire.

Il Consorzio può avvalersi, mediante appositi accordi, del personale, delle attrezzature, delle strutture organizzative e delle sedi dei Consorziati.

Articolo 25 - Esercizio finanziario, bilanci e contabilità


L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Prima dell'inizio di ciascun esercizio sociale, entro il 31 (trentuno) dicembre dell'esercizio precedente, deve essere approvato il bilancio preventivo che, redatto per attività e progetti, deve illustrare la situazione gestionale, economica e finanziaria dell'esercizio di riferimento.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in base alle disposizioni dell'articolo 2423 del Codice Civile.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei consorziati per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano i presupposti di legge.

Gli avanzi di gestione, in ossequio allo scopo consortile, do-



vranno essere riportati a nuovo, salvo diversa delibera assembleare.

Rimane comunque esclusa qualsiasi distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati.

Articolo 26 - Collegio dei Revisori

La nomina del Collegio dei Revisori è facoltativa.

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea e si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'assemblea che provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, nomina il Presidente, e delibera l'eventuale compenso spettante al Collegio intero.

I Revisori restano in carica quattro esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Articolo 27 - Doveri del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio esprime con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio.

I revisori possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 28 - Scioglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e gli emolumenti nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilirà le modalità di liquidazione, i criteri di devoluzione dei beni e l'eventuale attivo netto in coerenza con la natura e le finalità consortili del Consorzio e nel rispetto dei diritti di tutti i consorziati.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea straordinaria nell'atto di messa in liquidazione.

Articolo 29 - Obblighi di informazione


Devono essere messi a disposizione di tutti i consorziati i bilanci preventivo e consuntivo.

I Consorziati hanno altresì facoltà di richiedere copia di tutti i documenti inerenti alle iniziative, ai programmi ed all'organizzazione interna del Consorzio.

Articolo 30 - Richiamo alla Legge

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative che regolano la materia.

F.to Mondin Sergio



F.to Cossalter Dino
F.to Gorza Lionello
F.to Castellaz Nicola
F.to Gabriele Zagarola
F.to Segato Francesco
F.to Maurizio Malvagna notaio

E' copia autentica conforme all'originale

Consta di n. *quattordici* fogli

Si rilascia per usi consentiti dalla legge
26 APR. 2012

Feltre,

Maurizio Malvagna

